

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società EI Towers S.p.A., pervenuta in data 25 febbraio 2015;

VISTA la richiesta di informazioni inviata alla società EI Towers S.p.A. in data 3 marzo 2015;

VISTA la risposta della società EI Towers S.p.A. alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 9 marzo 2015;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. EI Towers S.p.A. (nel seguito, "EIT", "EI Towers" o "Parte") è una società quotata che opera nel settore delle infrastrutture di rete e dei servizi integrati per le comunicazioni elettroniche offerti agli operatori del settore radiofonico, televisivo e del settore delle telecomunicazioni mobili. La società è nata dalla fusione tra Elettronica Industriale e Digital Multimedia

Technologies avvenuta nel dicembre 2011¹. EI Towers è controllata da Elettronica Industriale S.p.A. (“EI”), che ne detiene una partecipazione del 40% del capitale. EI è la società che si occupa della realizzazione, manutenzione e gestione delle reti con le quali sono diffusi la maggior parte dei servizi televisivi del Gruppo Mediaset. EI opera attualmente 5 reti digitali (*multiplex*) in tecnologia DVB-T.

2. L'intero capitale sociale di EI è detenuto da Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito “RTI”), che è a sua volta controllata da Mediaset S.p.A., società a capo dell'omonimo Gruppo (di seguito “Mediaset”). L'azionista di controllo di Mediaset S.p.A. è Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. (di seguito “Fininvest”), la quale rappresenta la *holding* di riferimento a cui fanno capo un gruppo di imprese attive prevalentemente nei settori dell'editoria, del cinema, della raccolta pubblicitaria e della televisione commerciale. Fra le attività del gruppo Fininvest vi è la partecipazione di controllo, pari al 53,06% del capitale sociale, della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., posta a capo dell'omonimo gruppo editoriale e radiofonico.

3. Nel 2013, EIT ha realizzato un fatturato di 233,8 milioni di euro, interamente in Italia. Nel corso dello stesso anno il gruppo Mediaset ha realizzato un fatturato a livello mondiale di 3,414 miliardi di euro, di cui [3-4]² miliardi di euro a livello comunitario, e [2-3] miliardi di euro per vendite in Italia. Nel corso del 2013, Fininvest ha realizzato un fatturato complessivo di 4,996 miliardi di euro, di cui [4-5] miliardi di euro a livello comunitario, e [3-4] miliardi di euro per vendite in Italia.

4. Rai Way S.p.A. (nel seguito “Rai Way”) è una società quotata che opera nel settore delle infrastrutture di rete per la trasmissione del settore radiofonico, televisivo e del settore delle telecomunicazioni mobili, offrendo i propri servizi sia alla propria controllante Rai S.p.A. che ad operatori terzi. Rai Way è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A, esercente del Servizio Pubblico generale

¹ Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*.

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

radiotelevisivo per concessione fino al 6 maggio 2016³, che detiene una quota pari a circa al 65,07% del capitale sociale. Il restante 34,93% è stato collocato sul mercato azionario nel novembre 2014, a seguito di un'offerta pubblica di vendita (IPO) destinata al pubblico dei risparmiatori, ai dipendenti di Rai e ad investitori istituzionali.

5. La collocazione delle azioni di Rai Way è stata prevista dall'art. 21, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal successivo D.P.C.M. 2 settembre 2014⁴, recante i criteri e le modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel capitale di Rai Way. In ragione degli obblighi di servizio pubblico imposti in capo a Rai, quest'ultima ha stipulato in data 31 luglio 2014 il *Nuovo Contratto di Servizio* per effetto del quale è stato affidato, su base esclusiva, a Rai Way un insieme di servizi che permettano a Rai il regolare assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e la trasmissione dei contenuti⁵.

6. Il fatturato realizzato nell'anno 2013 dalla società Rai Way è circa di 228 milioni di Euro, di cui 218 milioni di Euro riferiti all'Italia⁶. I ricavi consolidati del gruppo Rai nel 2013 sono pari a 2,5617 miliardi di Euro, di cui 1,7556 miliardi di Euro derivanti dai canoni per l'esercizio del pubblico servizio televisivo e 597,6 milioni di Euro rappresentano gli introiti da raccolta pubblicitaria⁷.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata consiste in un'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS), ai sensi degli articoli 101 e ss. del Testo Unico della Finanza (TUF)⁸, sul totale delle azioni della società Rai Way. Per ciascuna

³ Cfr. artt. 45 e 49, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

⁴ Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2 ottobre 2014.

⁵ Cfr. Contratto di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Rai S.p.A. per gli anni 2010-2012, vigente in regime di *prorogatio*. In particolare, l'art. 2, comma 2, prevede che “*La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipare, purché, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.*”

⁶ Cfr. Bilancio dell'esercizio 2013 e Relazione sulla Gestione di Rai Way S.p.A..

⁷ Cfr. Bilancio dell'esercizio 2013 di Rai S.p.A..

⁸ D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

delle azioni della società *target*, EIT riconoscerà 3,13€ in denaro e 0,03 azioni di EIT di nuova emissione, per un valore totale stimato (secondo le quotazioni del 23 febbraio 2015) di 4,50€. L'Assemblea Straordinaria della società è stata convocata in data 27 marzo 2015 per deliberare l'aumento di capitale necessario ai fini dell'operazione.

8. Secondo quanto si evince dalla Comunicazione predisposta da EI Towers ai sensi dell'art. 102 del TUF, l'offerta di acquisto e scambio è subordinata – oltre che all'autorizzazione dell'Autorità ai fini dell'acquisizione del controllo – ad alcune condizioni e, nello specifico: (i) all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di EIT dell'aumento di capitale necessario all'OPAS; (ii) al raggiungimento di una quota di partecipazione pari o superiore al 66,67% del capitale sociale di Rai Way; e (iii) all'ottenimento da parte del MISE – entro il quinto giorno di borsa aperta prima della chiusura dell'offerta – dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico⁹. La società notificante ha la facoltà di rinunciare ad una o più condizioni tra quelle elencate in precedenza¹⁰.

9. L'operazione ha come obiettivo principale l'integrazione industriale delle società EI Towers S.p.A. e Rai Way S.p.A. A tale scopo, EIT ha intenzione, nel caso di positivo esito dell'OPAS, di promuovere alcune modifiche dello statuto di Rai Way in tema di nomina del Consiglio di Amministrazione (CdA), con la previsione di attribuire alla lista di maggioranza il 60% dei voti rappresentati in CdA, arrotondati all'intero successivo, e prevedendo un meccanismo di proporzionalità per le altre liste diverse e non collegate alla lista di maggioranza.

10. EIT ha previsto l'eventuale revoca della quotazione di Rai Way qualora, ad esito dell'OPAS, detenesse il totale delle azioni di quest'ultima. Pertanto, nel caso in cui EIT raggiunga una partecipazione compresa tra il 90% e il 95% del capitale sociale di Rai Way, è intenzione della società di non ripristinare un adeguato flottante e di ottemperare all'obbligo di acquisto delle rimanenti azioni *ex art.* 108, comma 1, del TUF. Nel caso in cui la quota di capitale detenuta da EIT sia superiore al 95% del capitale sociale di

⁹ Cfr. Contratto di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Rai S.p.A. per gli anni 2010-2012, art. 2, comma 2.

¹⁰ Cfr. Comunicazione ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 58/1998, del 24 febbraio 2015.

Rai Way, EI Towers ha comunicato di volersi avvalere del diritto di acquisto delle rimanenti azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

11. L'operazione comunicata, in quanto potrebbe comportare l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato in Italia dalle imprese interessate è stato superiore a 489 milioni di euro e il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa *target* è superiore a 49 milioni di Euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.I I mercati rilevanti

12. In primo luogo, in ragione delle attività svolte dalle società EIT e Rai Way, la concentrazione in oggetto interessa il settore delle infrastrutture dedicate all'ospitalità di impianti di diffusione dei segnali televisivi, radiofonici e di impianti di telecomunicazione ("*tower business*"), costituite da infrastrutture verticali (torri, pali, tralicci), idonee ad ospitare le antenne degli operatori di rete e da fabbricati attrezzati per l'ospitalità degli apparati trasmettenti.

13. Gli operatori di rete sono i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali (*multiplex*) che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti¹¹. La legge consente che l'operatore di rete affitti le infrastrutture necessarie anche da società terze, denominate *tower companies*. Inoltre, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche¹²

¹¹ Cfr. art. 2, D.Lgs. 31-7-2005 n. 177 Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR).

¹² D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

identifica come operatore di rete, soggetto al rilascio del relativo titolo abilitativo, anche il fornitore di una risorsa correlata alla rete pubblica di comunicazione, come ad esempio le infrastrutture fisiche di trasmissione¹³.

14. I servizi offerti dalle *tower companies* consistono nella messa a disposizione delle infrastrutture per alloggiare le apparecchiature di trasmissione¹⁴ e diffusione¹⁵ e i sistemi di irradiazione del segnale (antenne) nonché gli impianti ausiliari (impianti di alimentazione, protezione elettrica, climatizzazione). Oltre a tali servizi, le *tower companies* offrono usualmente servizi di installazione e manutenzione preventiva e correttiva degli impianti e delle apparecchiature e altri servizi correlati quali l'allacciamento elettrico, l'alimentazione degli apparati, l'alimentazione dei servizi (quali la ventilazione) e la manutenzione degli impianti elettrici e ogni altra attività ad essi collegata.

15. Pertanto, la presente operazione interessa i seguenti mercati rilevanti, di dimensione geografica nazionale:

- i) il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva;
- ii) il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora;
- iii) il mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili.

16. Inoltre, alla luce dell'integrazione verticale del gruppo Fininvest, risultano altresì interessati:

- con riferimento al mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, i seguenti mercati a valle:
- iv) il mercato dei servizi di diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (mercato del *broadcasting digitale*);

¹³ Il D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, che ha recepito la direttiva 2009/140/CE e modifica il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ha precisato che per “risorsa correlata” si intendono “i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione”.

¹⁴ Le apparecchiature di trasmissione (o contribuzione) sono funzionali all'erogazione dei servizi di contribuzione intesi come trasporto unidirezionale tra siti prestabiliti o tra siti e satelliti di segnali audio, video, fonia, dati.

¹⁵ Le apparecchiature di diffusione sono i dispositivi atti a svolgere servizi di diffusione, vale a dire i servizi che consistono: (i) nella codifica e composizione (multiplazione) dei segnali televisivi, radiofonici, ecc.; (ii) nel trasporto dell'insieme dei segnali (*bouquet*) verso stazioni di diffusione (torri, satellite); (iii) nel trasporto del segnale all'utente finale. Le varie fasi della diffusione differiscono nelle tecnologie utilizzate per svolgere tali funzioni a seconda del mezzo trasmissivo scelto (terrestre digitale, analogico, satellitare).

- v) il mercato della televisione gratuita ed il correlato mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo;
- vi) il mercato della *pay-tv*;
 - con riferimento al mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora, i seguenti mercati a valle:
- vii) il mercato della trasmissione via etere del segnale radiofonico;
- viii) il mercato della raccolta pubblicitaria radiofonica.

17. Come rilevato nel caso C11205 – *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*, i tre mercati relativi alle infrastrutture di trasmissione risultano separati “*in ragione della limitata sostituibilità delle infrastrutture per le reti di broadcasting con quelle impiegate per le reti di telecomunicazioni e [...] in ragione della limitata sostituibilità delle infrastrutture per le reti di broadcasting televisivo con le infrastrutture per il broadcasting radiofonico*”¹⁶. Infatti, le caratteristiche intrinseche del segnale di telecomunicazione mobile – vale a dire la bi-direzionalità del segnale a bassa potenza, la presenza di antenne *omni*-direzionali e la capillarità della loro distribuzione sul territorio – sono tali da non potere ritenere sostituibili la maggior parte dei siti di trasmissione mobile per la radiodiffusione televisiva e radiofonica.

18. Infatti, per quanto riguarda il segnale televisivo risulta determinante l’orientamento e il puntamento delle antenne riceventi delle abitazioni dei telespettatori e, di conseguenza, la localizzazione degli apparati radianti in alcuni siti specifici, che spesso non coincidono. Un fattore caratterizzante degli impianti trasmissivi del segnale televisivo riguarda anche le dimensioni tipiche degli impianti televisivi, maggiori di quelle degli impianti per le reti di telecomunicazione mobili. In merito alla radiodiffusione sonora, l’Autorità ha “*osservato come i siti impiegati per le telecomunicazioni non siano spesso utilizzabili per le reti di radiofonia, soprattutto per il fatto che si tratta spesso di postazioni cittadine a bassa quota*”¹⁷. Pertanto, sebbene i siti utilizzati per la radiodiffusione televisiva e radiofonica siano utilizzati anche per l’installazione degli impianti delle reti di telefonia mobile, la

¹⁶ Cit. provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011, C11205 – *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*.

¹⁷ Cit. provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011, C11205 – *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*.

condizione opposta non è verificata o è verificata solo in una porzione marginale degli impianti di telecomunicazione mobile¹⁸.

19. Per di più, le reti diffusive radiofoniche presentano minori vincoli nel posizionamento delle antenne trasmissive, in quanto sono caratterizzate da una maggiore ampiezza nella trasmissione del segnale, che consente una copertura su scala nazionale con un minor numero di siti, e dall'*omni*-direzionalità del segnale. Infine, in merito al profilo geografico, l'estensione dei mercati rilevanti è nazionale, in ragione della presenza di regimi normativi nazionali, della diffusione nazionale delle infrastrutture di trasmissione e della domanda proveniente da operatori di rete attivi a livello nazionale oltre che locale.

20. Nel mercato delle **infrastrutture per le telecomunicazioni mobili**, EIT e Rai Way rappresentano una quota di mercato in volume marginale (Tab. 1).

Tab. 1 – Mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili - Quote di mercato in volume

Operatore	N. siti di trasmissione (dati formulario)		N. siti di trasmissione (dati IPO Rai Way ¹⁹)	
EIT	[0 - 2.500]	[1-5%]	4.000	8,48%
Rai Way	[0 - 2.500]	[1-5%]	690	1,46%
Telecom Italia	[10.000 – 15.000]	[25-30%]	12.000	25,43%
Vodafone	[10.000 – 15.000]	[25-30%]	10.500	22,25%
H3G	[5.000 – 10.000]	[10-15%]	7.000	14,83%
Wind	[10.000 – 15.000]	[25-30%]	10.000	21,19%
Abertis	[0 - 2.500]	[inferiore all'1%]	3000	6,36%
Altri	[0 - 2.500]	[inferiore all'1%]		0,00%

¹⁸ Sul punto si veda anche la decisione della Commissione nel caso n. C2004/207/CE – *T-Mobile Deutschland/02 Germany* del luglio 2003, in cui si afferma che “Le possibilità di fornitura da parte dei gestori di reti radiotelevisive sono limitate. I gestori di telefonia mobile tendono tuttavia ad utilizzare le strutture per le emissioni radiotelevisive quando esse sono adatte alle esigenze locali del servizio. Le attrezzature per le trasmissioni radiotelevisive sono installate in siti che consentono un livello di copertura geografica molto più elevato rispetto alle necessità di copertura dei sistemi cellulari. Ne consegue che i siti per le emittenti radiotelevisive sono costituiti tendenzialmente da strutture di grande altezza ubicate in zone elevate che trasmettono con un elevato potenziale (decine di kilowatt) per ottenere una copertura ottimale della popolazione utilizzando un numero limitato di siti.”

¹⁹ Cfr. Prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e all’ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Rai Way S.p.A., pag. 183.

21. Per ciò che concerne il **mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva**, EIT rappresenta il primario operatore nel settore. Le quote di mercato in volume del mercato sono mostrate in Tab. 2.

Tab. 2 – Mercato delle infrastrutture per la radio diffusione televisiva - Quote di mercato in volume

Operatore	N. siti di trasmissione (dati formulario)	
EIT	[2.000 - 2.500]	[35-40%]
Rai Way	[1.500 - 2.000]	[35-40%]
Operatori locali	[1.500 - 2.000]	[25-30%]

22. In merito alle **infrastrutture per la radiodiffusione sonora**, nel mercato è presente una molteplicità di operatori locali della quale andrebbe verificata la capacità di esercitare un vincolo competitivo effettivo. Le quote di mercato in volume sono rappresentate in Tab. 3.

Tab. 3 – Mercato delle infrastrutture per la radio diffusione sonora - Quote di mercato in volume (dati formulario)

Operatore	N. siti di trasmissione	
EIT	[0 - 500]	[10-15%]
Rai Way	[500 - 1.000]	[35-40%]
Operatori locali	[1.000 - 1.500]	[50-55%]

23. Il mercato dei **servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale** (c.d. *broadcasting digitale*) include la capacità trasmissiva (impianti e frequenze) destinata alla trasmissione del segnale televisivo terrestre²⁰. La dimensione geografica del mercato è nazionale in considerazione degli specifici regimi normativi nazionali e dell'estensione geografica del segnale.

24. Le risorse frequenziali disponibili per la trasmissione televisiva terrestre sono frutto di precise scelte normativo-regolamentari riguardanti l'impiego dello spettro radio come stabilito dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNAF)²¹. Pertanto, l'ambito merceologico resta circoscritto alle sole reti televisive digitali, stante la cessazione delle

²⁰ Cfr., *ex multis*, provv. 24679 del 10 dicembre 2013, caso C7493B - *Elettronica Industriale/Modifica tecnologia DVB-H/DVB-T*.

²¹ Approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 13 novembre 2008.

trasmissioni televisive in tecnica analogica a seguito del completamento del processo di *switch-off*, avvenuto nel luglio 2012, e l'impossibilità di destinare le risorse frequenziali a servizi diversi da quelli a cui sono destinate per le precise previsioni regolamentari.

25. In base al PNAF sono riservati 22 *multiplex* per il servizio di radio diffusione televisiva. Di questi sono attualmente operativi 19 *multiplex*, mentre un *multiplex* è stato assegnato nel luglio 2014 a Cairo Network S.r.l. ad esito della procedura di assegnazione delle frequenze televisive avviata con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 12 febbraio 2014, Parte V²². Le quote di mercato in base ai *multiplex* assegnati è mostrata in Tab. 4.

Tab. 4 – Mercato del *broadcasting digitale* – Quote di mercato in volume

Operatore di rete	Multiplex	
Elettronica Industriale	5	25%
Rai	5	25%
Persidera	5	25%
Premiata Ditta Borghini e Stocchetti Torino (Rete Capri)	1	5%
Prima TV	1	5%
Europa Way	1	5%
H3G	1	5%
Cairo Network	1	5%

26. Da quanto emerge dalla documentazione agli atti, benché Rai S.p.A. risulti titolare del diritto d'uso dei cinque *multiplex* Rai si deve osservare che Rai Way detiene i relativi impianti di diffusione. Pertanto, nello specifico mercato del *broadcasting digitale* è necessario evidenziare la specificità della posizione di Rai Way, che dispone di uno degli elementi essenziali per lo svolgimento dell'attività di *broadcasting digitale* di Rai.

27. Il **mercato della *pay-tv*** corrisponde al mercato complessivo dei servizi televisivi a pagamento senza distinzione della piattaforma trasmissiva utilizzata, vale a dire piattaforma satellitare (DTH), digitale terrestre (DTT) o le reti di telecomunicazioni. Nella prassi della Commissione europea e dell'Autorità, il mercato della *pay-tv* è tradizionalmente distinto dal mercato della televisione in chiaro (*free-to-air*) e, più specificamente, dal mercato

²² Si veda anche la delibera AGCOM n. 277/13/CONS.

della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo in relazione alle caratteristiche della domanda e dell'offerta nei due mercati²³. Nello specifico, si ritiene che tali mercati siano distinti in ragione: (i) delle relazioni esistenti tra operatori televisivi e consumatori e dal conseguente metodo di finanziamento primario; (ii) della disponibilità di contenuti *premium* che caratterizzano le condizioni di offerta delle *pay-tv* e implicano modalità di finanziamento differenti. Secondo i dati riportati nella Relazione annuale 2014 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per l'anno 2013, Sky Italia S.r.l. detiene una quota di mercato in valore pari al 77,80%, mentre Mediaset Premium detiene una quota di mercato pari al 19,10%. La rimanente quota di mercato, pari al 3,20% del fatturato totale realizzato, è detenuto da diversi operatori di minore dimensione.

28. Il mercato della **raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo** è definito dal punto di vista merceologico come la vendita agli inserzionisti di spazi pubblicitari su mezzo televisivo. La dimensione geografica del suddetto mercato è nazionale, in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche, nonché di fattori culturali. È peraltro possibile distinguere anche un ambito locale rispetto a quello nazionale, in base alle caratteristiche della domanda di inserzioni²⁴. In Tab. 5 sono mostrate le quote di mercato in valore per l'anno 2013.

Tab. 5 – Mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo – Quote di mercato in valore²⁵

	2013
RTI (Mediaset)	53%
Rai	19%
Sky Italia	7%
Cairo Communication	4%
Discovery	4%
Altri	13%
Totale	100%

²³ Cfr., *ex multis*, provv. n. 15632 del 28 giugno 2006, A362–Diritti Calcistici e le decisioni della Commissione europea nei casi: COMP/M.5121–NewsCorp/Premiere del 25 giugno 2008; COMP/M.4504–SFR/Télé2 France del 18 luglio 2007; COMP/M.4204–Cinven/UPC France del 13 luglio 2006; COMP/M.3411–UGC/Noos del 17 maggio 2004; e COMP/M.2876–NewsCorp/Telepiù del 13 luglio 2003.

²⁴ Cfr., *ex multis*, provv. n. 24206, A418C - Procedure selettive Lega Calcio 2010/11 e 2011/12; provv. n. 23112 del 14 dicembre 2011, A422 – Sky Italia/Auditel e provv. n. 9142; C4158 – Seat Pagine Gialle/Cecchi Gori Communications.

²⁵ Fonte: *Relazione Annuale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, anno 2014*.

29. Il mercato della **trasmissione via etere del segnale radiofonico** riguarda gli impianti e frequenze per la trasmissione del segnale radiofonico²⁶ analogico (FM e OM) e digitale (DAB). In tale mercato sono presenti 14 principali operatori radiofonici analogici nazionali: Rai, Monradio del Gruppo Mondadori, Ass. Radio Maria, Finelco-Radio Studio 105, Finelco-Virgin Radio, Finelco-RMC Italia, RTL 102,500 Hit Radio, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Elemedia, Centro di Produzione, Radio Dimensione Suono, Il Sole 24 Ore, Radio Padania Libera. Secondo la Parte, l'operazione avrebbe l'effetto di ridurre l'integrazione verticale tra Rai/Rai Way e i soggetti operanti a valle.

30. Il mercato della **raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico** è definito dal punto di vista merceologico come la vendita agli inserzionisti di spazi pubblicitari su emittenti radiofoniche. Dal punto di vista geografico, è possibile distinguere anche un ambito locale rispetto a quello nazionale. Le quote di mercato nazionali in valore sono riportate in Tab. 6.

Tab. 6 – Mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico – Quote di mercato in valore²⁷

	2013
Rai	24%
Finelco	12%
RTL	9%
Gruppo Editoriale L'Espresso	9%
RDS	6%
Mondadori	6%
Il Sole 24 Ore	3%
Altri	31%
Totale	100%

IV.II Gli effetti dell'operazione

Il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e i relativi mercati a valle

31. L'operazione di concentrazione in esame comporta l'acquisizione da parte di EI Towers dell'unico operatore nazionale concorrente nel settore

²⁶ Cfr. provv. n. 23829 dell'8 agosto 2012 nel caso C 11707 - *Gruppo Finelco-Virgin Radio Italy/ Impianto di Radiodiffusione di Radio Fm Classics*; provv. n. 23798 del 2 agosto 2012 nel caso C11656 - *Monradio/Impianto di Radiodiffusione di Lifegate Radio*.

²⁷ Fonte: *Relazione Annuale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, anno 2014*.

delle infrastrutture per le comunicazioni televisive. Ad esito dell'operazione, pertanto, la nuova EIT sarà l'unico operatore che disporrà di una rete infrastrutturale per le trasmissioni televisive nell'intero territorio nazionale. Il nuovo gruppo di controllo, pertanto, rappresenterebbe oltre il 70% della quota di mercato in volume.

32. Il compito di disciplinare la concorrenza sarebbe quindi demandato ai diversi operatori locali. Ad ogni modo, come rilevato precedentemente dall'Autorità²⁸, l'offerta degli operatori locali è caratterizzata da una copertura del 60%-70% in termini di popolazione ed è stata ritenuta frammentata e di qualità inferiore. Di conseguenza, la nuova entità societaria potrebbe detenere infrastrutture non sostituibili con quelle detenute da operatori concorrenti in alcune aree territoriali del Paese e, per le rimanenti aree, sarebbe soggetta alla concorrenza di diversi operatori locali.

33. In questo senso, la concentrazione in oggetto andrebbe ad eliminare l'unico concorrente nazionale. Questa, inoltre, avviene temporalmente a seguito della collocazione sul mercato di parte delle azioni di Rai Way, circostanza che avrebbe potuto comportare una nuova strategia competitiva per l'impresa. In precedenza, infatti, si è rilevato che Rai Way potesse esercitare una concorrenza di tipo potenziale, attuando una strategia *“più orientata allo sfruttamento commerciale, nell'uso delle proprie risorse”*²⁹ idonea a costituire un vincolo concorrenziale futuro.

34. E' necessario, inoltre, tenere in considerazione la natura verticalmente integrata del Gruppo Mediaset, il quale è presente in diversi mercati a valle a quello delle infrastrutture di radiodiffusione televisiva. Nello specifico, il gruppo Mediaset è presente: (i) nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestri in tecnica digitale (c.d. *broadcasting digitale*); (ii) nel mercato a valle della raccolta pubblicitaria televisiva; (iii) nel mercato della *pay-tv*.

²⁸ Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*.

²⁹ Cit. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*.

35. In occasione della concentrazione tra Elettronica Industriale e Digital Multimedia Technologies³⁰, l’Autorità ha rilevato che EI Towers è potenzialmente in grado di impedire l’attività di concorrenti nei mercati a valle – ossia degli operatori di rete, nel *broadcasting digitale*, e dei fornitori di servizi media, attivi sia nel mercato della raccolta pubblicitaria sia nel mercato della tv a pagamento – attraverso una preclusione parziale o totale a livello dei fattori di produzione idonea ad avere effetti negativi sulla concorrenza nei mercati a valle. A questo proposito occorre ricordare che la concentrazione suddetta è stata autorizzata condizionandola all’adozione di diverse misure volte a sterilizzare gli effetti anti-competitivi sul mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e sui mercati a valle.

36. Allo stato non si ritiene che l’estensione delle misure imposte dall’Autorità in seno alla predetta operazione di concentrazione sia in grado di scongiurare i potenziali effetti anticompetitivi di natura orizzontale e verticale derivanti dalla presente operazione.

37. Infatti, tali misure sono state ritenute sufficienti a scongiurare i pericoli concorrenziali della concentrazione tra Elettronica Industriale e Digital Multimedia Technologies nello specifico contesto di mercato in cui l’operazione si poneva, in cui Rai Way esprimeva un vincolo concorrenziale di tipo potenziale. La concentrazione, quindi, modifica il contesto di mercato, eliminando l’unico concorrente presente sull’intero territorio nazionale in grado di esercitare, almeno in via potenziale, “una significativa disciplina concorrenziale nei confronti”³¹ di EI Towers dell’operatore risultante dalla concentrazione.

38. Inoltre, si deve osservare che, da quanto emerge dal Prospetto di collocamento delle azioni di Rai Way³², quest’ultima è proprietaria delle infrastrutture di tipo attivo, nello specifico gli impianti di diffusione³³, con cui si diffonde e trasmette il segnale di Rai e non solo delle infrastrutture di

³⁰ Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*.

³¹ Cit. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*.

³² Cfr. Prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e all’ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Rai Way S.p.A..

³³ È necessario evidenziare che Rai Way è proprietaria degli impianti di diffusione che sono necessari, insieme alle risorse frequenziali, all’irradiazione del segnale al pubblico finale.

tipo passivo, vale a dire le infrastrutture in cui vengono ospitati gli impianti. La concentrazione, quindi, incide sull'erogazione di un insieme di servizi più ampio rispetto a quello oggetto delle misure sopra richiamate.

39. Infine, non si possono escludere effetti di tipo coordinato tra il gruppo Mediaset e Rai, posto che l'OPAS avrebbe come esito anche uno scambio di azioni di EI Towers, che sarebbero detenute da Rai, da cui potrebbe discendere un parziale allineamento degli incentivi dei due operatori.

40. La nuova entità avrebbe, altresì, come clienti i due principali operatori di rete, nonché operatori nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo. Il gruppo Mediaset sarebbe potenzialmente in grado di influenzare le condizioni competitive del suo principale concorrente.

41. Ulteriori circostanze che potrebbero determinare diversi rischi di natura concorrenziale riguardano i rapporti in essere tra Rai e Rai Way, anche alla luce degli obblighi di servizio pubblico di Rai, che sembrano creare un legame permanente tra le due società.

42. Inoltre, è necessario evidenziare che la concentrazione in essere comporta effetti diretti sullo specifico mercato del *broadcasting digitale*. L'offerta di tali servizi sul mercato richiede sia la disponibilità delle frequenze che degli impianti necessari alla diffusione del segnale televisivo. In considerazione della titolarità di Rai Way degli impianti di diffusione relativi ai *multiplex* Rai, il gruppo Mediaset vedrà incrementare il proprio potere di mercato nei mercati del *broadcasting digitale* e nei mercati posti a valle, potendo disporre, e controllare l'operabilità, degli impianti necessari alla diffusione dei *multiplex* televisivi del principale concorrente, vale a dire di Rai S.p.A..

43. In conclusione, alla luce di quanto precede, nel mercato in esame delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva la concentrazione appare suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, con potenziali effetti, anche di tipo coordinato, nei due mercati a valle dei servizi di diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (mercato del *broadcasting digitale*) e della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo da parte dei gruppi Mediaset e Rai.

Il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora

44. Nel mercato in esame, la concentrazione comporterà la costituzione di un unico operatore nazionale che dovrebbe detenere tra il 45% ed il 50% dei siti di trasmissione utilizzati per la radiodiffusione sonora.

45. Benché gli operatori radiofonici, anche nazionali, facciano ampio ricorso ai servizi di ospitalità offerti da *tower companies* locali, sembra necessario verificare se queste siano in grado di esercitare una pressione competitiva significativa nei confronti delle *tower companies* nazionali nell'offerta di servizi di ospitalità ad operatori radiofonici. Tali valutazioni vanno declinate anche in considerazione dei processi di digitalizzazione dei segnali radiofonici (DAB). Infatti, è necessario rilevare che il DAB utilizza frequenze della banda televisiva VHF, simile alla rete di diffusione televisiva già sviluppata da Rai Way e, pertanto, Rai Way potrebbe "disporre di maggiori potenzialità di copertura rispetto agli operatori attivi nel solo settore radiofonico"³⁴. Anche nel mercato in esame, inoltre, è necessario verificare gli effetti verticali dei legami contrattuali tra Rai e Rai Way e i possibili effetti verticali dovuti all'integrazione verticale del gruppo Fininvest.

46. Pertanto, non è possibile escludere che la concentrazione in esame determini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora, con potenziali effetti anticompetitivi sia di natura orizzontale che verticale.

Il mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili

47. Nel mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili l'operazione comporterà una marginale sovrapposizione orizzontale tra le attività delle due società. Per entrambe le imprese, infatti, la fornitura di servizi di ospitalità ad operatori di reti di telecomunicazioni mobili costituisce un'attività di dimensione trascurabile nell'ambito del mercato complessivo.

48. Il mercato in esame, inoltre, è caratterizzato da un ampio ricorso all'auto-produzione da parte degli operatori mobili, i quali hanno sviluppato

³⁴ Cit. Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di vendita e all'ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Rai Way S.p.A..

un numero estremamente elevato di siti proprietari, nonché dalla tendenza alla condivisione dei siti di trasmissione (*infrastructure sharing*³⁵). In tale mercato, dunque, l'operazione in esame non appare comportare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame, consistente nell'acquisizione da parte di EI Towers del controllo esclusivo di Rai Way, sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora, con potenziali effetti escludenti e di coordinamento nei suindicati mercati a valle;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società EI Towers S.p.A. e Rai Way S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il dott. Luigi Di Gaetano;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento, fatti salvi i

³⁵ Cfr. *Relazione Annuale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, anno 2008.*

termini necessari per l'acquisizione del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge n. 287/90, ne sarà data contestuale comunicazione alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella